

UNIONEDILI DEL V.C.O.

F.I.L.L.E.A. - F.I.L.C.A - Fe.N.E.A.L. DEL V.C.O.

Contratto integrativo del Verbano, Cusio, Ossola

**al C.C.N.L. del 8 luglio 2008
rinnovato con Accordo 12 maggio 2010**

per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese

Edili



OIA

Baveno, 31 luglio 2012



VERBALE D'ACCORDO

Addì 31 luglio 2012 in Baveno, presso la delegazione dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O.,

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI della Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O., rappresentata da Davide Bellè, Presidente, assistito da Enrico Ergotti e Stefano Ottaviani, funzionari dell'Associazione medesima;
- la FILLEA-CGIL rappresentata da Luca Bartolini;
- la FILCA-CISL rappresentata da Gianni Marani e Alessandro Beltrami;
- la FENEAL-UIL rappresentata da Dario Galizzi.

Le parti

visto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 maggio 2010 ed in particolare gli articoli 12 e 39, hanno stipulato il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola.

PREMESSA

Il settore delle costruzioni della provincia del Verbano, Cusio, Ossola ha sempre rappresentato un importante elemento di crescita economica e sociale nella realtà locale inserendosi positivamente nel bilancio congiunturale della zona. In tale contesto un ruolo determinante è rappresentato dalle Aziende associate all'UNIONEDILI-API Novara e VCO che aderisce ad ANIEM-CONFAPI.

Le parti ribadiscono il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione atte a contrastare azioni di evasione contributiva e di elusione contrattuale ed a promuovere interventi tesi a favorire in modo sempre più capillare l'osservanza delle norme di sicurezza e, consapevoli dell'importanza che assume sempre più nel settore la specializzazione degli addetti, favoriranno la formazione professionale.

Le parti stipulanti, inoltre, rinnovano l'impegno a concordare azioni in comune affinché la rappresentanza delle forze economiche all'interno della Cassa Edile e degli Organi Paritetici del V.C.O. comprenda anche rappresentanti dell'Unione Imprenditoriale Edili dell'A.P.I. di Novara e V.C.O. e si impegnano a favorire le soluzioni ottimali ai fini della gestione della Previdenza Complementare.



QUA



Art. 1

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Si confermano i nuovi valori che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Economico Nazionale 12 maggio 2010, l'Indennità Territoriale di Settore (I.t.s.) ha assunto a seguito dell'incorporazione degli importi di E.e.t. in vigore al 31 dicembre 2010. I nuovi valori orari risultano essere i seguenti:

- operaio di 4° livello	Euro 1,59608
- operaio specializzato (3° livello)	Euro 1,48398
- operaio qualificato (2° livello)	Euro 1,33950
- operaio comune (1° livello)	Euro 0,15289

Art. 2

PREMIO DI PRODUZIONE

Si confermano i nuovi valori che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Economico Nazionale 12 maggio 2010, il Premio di Produzione ha assunto a seguito dell'incorporazione degli importi di E.e.t. in vigore al 31 dicembre 2010. I nuovi valori orari risultano essere i seguenti:

- impiegato 7° livello	Euro 380,08
- impiegato 6° livello	Euro 347,84
- impiegato 5° livello	Euro 291,04
- impiegato 4° livello	Euro 265,98
- impiegato 3° livello	Euro 246,14
- impiegato 2° livello	Euro 222,04
- impiegato 1° livello	Euro 201,06

Art. 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Con decorrenza 1° agosto 2012, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12, 39 e 47 dell'Accordo 12 maggio 2010 di rinnovo del CCNL 1° luglio 2008, viene istituito, per i dipendenti delle aziende edili del Verbano Cusio Ossola aderenti ad ANIEM, l'Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.). L'E.v.r. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 39 del predetto Accordo. Nel rispetto di quanto previsto dai sopracitati articoli dell'Accordo 12 maggio 2010, l'E.v.r. viene stabilito nella misura dell' 1,705% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010. Assume, per tanto, i seguenti valori:

E.v.r. Mensile	
Livello	Euro
7°	24,32
6°	21,88
5°	18,23
4°	17,01
3°	15,80
2°	14,22
1°	12,15

E.v.r. Orario	
Livello	Euro
4°	0,09832
3°	0,09133
2°	0,08220
1°	0,07023

I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:

- Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile del VCO;
- Monte salari denunciati alla Cassa Edile del VCO;
- Ore di lavoro effettivo denunciate in Cassa Edile del VCO, senza alcuna valutazione delle incidenze dellemore di cassa integrazione per mancanza lavoro;
- Prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale come individuato dall'ISTAT;
- DURC emessi dalla Cassa Edile del VCO.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Per l'anno 2012 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2008, 2007, 2006 sui parametri del triennio 2007, 2006, 2005;

Per l'anno 2013 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2009, 2008, 2007 sui parametri del triennio 2008, 2007, 2006;

Per l'anno 2014 saranno raffrontati e comparati i parametri del triennio 2010, 2009, 2008 sui parametri del triennio 2009, 2008, 2007.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura variabile entro il 20% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura variabile tra il 20% ed il 40% dei valori come sopra individuati; nel caso di tre indicatori pari o positivi, sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% ed il 70% dei valori come sopra individuati; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% ed il 100% dei valori come sopra individuati. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza dei valori come sopra individuati.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM per un esame congiunto, nonché all'Ente Paritetico Territoriale in modo da permettere la verifica) l'E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto nell'ammontare del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno essere stabiliti periodi diversi per la sua erogazione.

L'E.v.r. sarà erogato in quote mensili.

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno al fine di verificare la comparazione dei parametri di riferimento e determinare l'importo dell'E.v.r. per l'anno successivo.

Le parti si danno altresì atto che l'E.v.r., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e che la sua struttura è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione

degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2 e, per tanto, presenta i requisiti previsti per lo sgravio contributivo e per l'applicazione dell'aliquota fiscale agevolata.

E.V.R. dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012

Le parti dopo aver comparati i parametri così come sopra concordato, ed aver verificato che quattro risultano essere positivi, concordano che, a decorrere dal 1° agosto 2012 l'E.v.r. venga riconosciuto nella quota del 70% e, quindi, nei seguenti valori:

E.v.r. Mensile	
Livello	Euro
7°	17,02
6°	15,32
5°	12,77
4°	11,97
3°	11,07
2°	9,96
1°	8,51

E.v.r. Orario	
Livello	Euro
4°	0,06882
3°	0,06393
2°	0,05754
1°	0,04916

Art. 4
INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

A decorrere dal 1° agosto 2012 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai è elevata ad € 0,45 orari.

Per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale contrattuale è di 48 ore settimanali, l'importo orario risulta di € 0,33.

Per gli impiegati l'importo mensile è pari ad € 75,00.

Art. 5
MENSA IN TRASFERTA

Il lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, cioè in un cantiere diverso dal quale è stato assunto, ha diritto ai seguenti rimborsi giornalieri:

- a far tempo dal 1° agosto 2012:
 - a) senza presentazione di documentazione inerente il pasto consumato Euro 6,10
 - b) con presentazione di documentazione inerente il pasto consumato: Euro 9,40

I valori monetari di cui sopra possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant.

Resta inteso che nel caso l'Azienda sostenga integralmente le spese di vitto, i rimborsi di cui sopra non sono dovuti.

ART. 6 TRASFERTA

Al dipendente comandato di svolgere la propria opera in cantieri diversi da quello in cui è stato assunto saranno riconosciute le seguenti indennità giornaliere:

- a decorrere dal **1° agosto 2012**:

- per cantiere oltre 18 km e fino a 45 km	Euro 3,10
- per cantiere oltre 45 km	Euro 4,70

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà, in assenza di mezzi messi a disposizione dall'Azienda, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di 1000 cc.

Il rimborso non è dovuto nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

DICHIARAZIONE A VERBALE AGLI ARTT. 5 E 6

Le parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della trasferta va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente tra il confine territoriale del Comune di assunzione e la sede del cantiere nel quale è stato inviato in trasferta. Gli importi, così come sopra determinati, non concorrono al computo di ogni altro istituto contrattuale.

Art.7 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTMONTAGNA

Con riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL in merito ai lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano che, con decorrenza 1° agosto 2012, saranno riconosciute le seguenti indennità:

1. per lavori effettuati in località site oltre 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: **8%**;
2. per lavori effettuati in località site oltre 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: **12%**;
3. per lavori effettuati in località site oltre 2000 metri sul livello del mare: **16%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che effettuano lavori in località costituenti la loro dimora o residenza abituali.

Le sopra riportate percentuali vanno conteggiate su paga base ed indennità di contingenza.

Art.8 INDENNITA' PER LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, con decorrenza dal 1° agosto 2012, un'indennità computata nelle seguenti percentuali:

1. per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico di materiale, nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **52%**;
2. per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno di gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **30%**;

3. per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**.

In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, qualora i lavori in galleria si svolgessero in condizioni di eccezionale disagio, si conviene, a fronte di specifica richiesta delle parti interessate, di effettuare un esame per determinare un'ulteriore adeguata indennità.

Art. 9
INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato in azienda, compete un'indennità di reperibilità pari ad Euro **6,50** giornalieri.

Art. 10
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Nella vigenza del presente contratto territoriale, dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2014, in via sperimentale, in deroga a quanto stabilito dal vigente CCNL, in caso di malattia il coefficiente di retribuzione per i primi tre giorni pari a 0,5495 sarà applicato nel caso di eventi che superano i 5 giorni, mentre il coefficiente di retribuzione pari a 1,0495 sarà applicato per eventi che superano gli 11 giorni.
Il costo da esso discendente sarà mutualizzato all'interno della Cassa Edile.

Art. 11
PERMESSO RETRIBUITO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO

Al padre lavoratore compete la retribuzione per la giornata in cui avviene la nascita di un figlio. Qualora la nascita avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro (notte, festivi) al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione normale di fatto della giornata, soltanto nel caso in cui risulti essere lavorativa, immediatamente successiva alla data dell'evento.

Art. 12
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal **1° agosto 2012** e scadrà il **31 dicembre 2014**.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI A.P.I. Novara e V.C.O.

p. F.I.L.L.E.A. CGIL V.C.O.

p. F.I.L.C.A. CISL V.C.O.

p. Fe.N.E.A.L. - UIL V.C.O.